



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	D.G.R. 501/2022. Modifiche tecniche agli allegati 2 e 3 relativi alle modalità operative per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri ed al metodo di calcolo del tasso di riciclaggio e recupero.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Servizio Rifiuti
Dipartimento Competente	Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica
Soggetto Emanante	Andrea BARONI
Responsabile Procedimento	Domenico OTERI
Dirigente Responsabile	Andrea BARONI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 1 sub \ dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni, parte IV, ed in particolare:
 - l’art. 205, comma 3-quater, inserito dall’ art. 32, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, modificato dall’ art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che prevede che *“la Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite (..) con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”* ed individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare”;
- Il D.M. 26 maggio 2016 recante “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;
- la Legge regionale n.20/2006, “Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure”, che, all’art. 36, prevede l’istituzione dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, avente il compito di fornire il supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di gestione rifiuti, assicurando efficacia, continuità ed omogeneità alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti;
- la Legge regionale n. 23 del 3 luglio 2007, recante “Disciplina del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi” e ss.mm ed ii., ed in particolare l’art. 5 che prevede:
 - a. al comma 2 che l’accertamento sulle quote di raccolta differenziata sia effettuato su base annua dall’Osservatorio Regionale sui rifiuti, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai Comuni ai sensi del successivo comma 3;
 - b. al comma 3 che, ai fini della determinazione delle quote di raccolta differenziata raggiunte, ciascun Comune della Liguria comunichi alla Regione i risultati raggiunti nell’anno precedente entro il termine del 31 marzo, tramite compilazione ed invio del modello definito ed approvato dalla Regione;
 - c. al comma 4 che la Giunta regionale, sulla base dell’accertamento sui dati comunicati dai Comuni, entro il termine del 30 giugno approva un atto che riporta, per ciascun Comune, la relativa quota di raccolta differenziata raggiunta, calcolata sulla base di criteri omogenei.

VISTA ALTRESÌ:

- la D.G.R. n. 74 in data 13 febbraio 2018 ad oggetto “Osservatorio regionale sui rifiuti – Definizione nuove modalità operative e revisione della composizione”, che, in attuazione dell’art.36 della L.R. 20/2006, determina le modalità organizzative e funzionali dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, comprendente Regione, ARPAL, Province e Città metropolitana;
- la D.G.R. n. 501 del 1 giugno 2022 recante “L.r. 23/2007 e 20/2015 art. 1. Modalità operative per l’accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri compresi i metodi di calcolo della stessa, del tasso di riciclaggio e recupero e dell’indifferenziato eccedente il 35% del totale di rifiuti urbani prodotti” che in particolare:

- aggiorna in Allegato 1 il Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- aggiorna in Allegato 2 il Metodo di calcolo del tasso di riciclaggio e recupero di rifiuti urbani;
- definisce in Allegato 3 le Modalità operative per la gestione dei flussi di dati relativi al censimento ru e per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei comuni liguri.
- contiene in Allegato 4 le disposizioni attuative per il calcolo del nuovo indicatore incentivante la prevenzione e la raccolta differenziata;

CONSIDERATO che la citata D.G.R. n. 501/2022 dà mandato al Dirigente della struttura regionale competente in materia di rifiuti di provvedere, con propri decreti, ad eventuali modifiche ai metodi ed alle modalità operative di cui agli allegati, nel caso si rendano necessari adeguamenti di natura tecnica.

DATO ATTO che sulla base delle attività svolte nell'ambito del Censimento Rifiuti 2022 (dati 2021), in applicazione di quanto definito dalla D.G.R. 501/2021 sono emersi alcuni possibili limitati adeguamenti di natura tecnica in ottica di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di accertamento dei dati di gestione rifiuti annuali.

CONSIDERATO che:

- la misura incentivante rivolta ai Comuni basata sul Tasso di Riciclaggio e Recupero (Trir) è stata ora sostituita da una nuova misura basata sulle quantità di rifiuto urbano indifferenziato residuo, e pertanto il calcolo del Trir sarà ora effettuato eventualmente esclusivamente su richiesta ove necessario a soli fini statistici o per esigenze puntuali, come riportato in allegato 2 alla D.G.R. 501/2022, che individua le relative casistiche;
- alla luce della nuova misura è ora applicabile ai fini Trir una semplificazione relativa alla acquisizione dei dati relativi a legno e metalli derivanti dal recupero dei rifiuti ingombranti che, in vigenza della precedente misura, comportava un complesso calcolo, basato sul reperimento di dati di recupero relativi ad impianti fuori regione;

CONSIDERATO inoltre che:

- al fine di consentire il rispetto delle scadenze di cui al comma 4 dell'art. 5 della l.r. 23/2007, come previsto dal capitolo 6 dell'allegato 3 alla D.G.R. 501/2022, ARPAL deve concludere le operazioni di verifica dei dati caricati entro il 10 giugno di ogni anno;
- tali operazioni comprendono ad oggi anche la verifica del caricamento da parte dei comuni della specifica attestazione predisposta da ARPAL entro il 15 maggio di ogni anno e sottoscritta dal Sindaco o suo delegato;
- al fine di prevenire dilazioni temporali che possano pregiudicare l'ottemperanza alle sopra richiamate scadenze e di perseguire una semplificazione e razionalizzazione delle attività, è introducibile la previsione per cui i dati comunicati con l'apposita attestazione da ARPAL entro il 15 maggio di ogni anno sono considerati condivisi dal Comune, anche nel caso in cui il Comune stesso non abbia caricato entro il termine del 31 maggio la dichiarazione sottoscritta, consentendo in questo modo l'avvio della fase finale di validazione a partire dal 1 giugno.

TENUTO CONTO che tali modifiche sono state discusse in sede di Osservatorio Regionale sui Rifiuti ed infine condivise nella riunione tenutasi in data 14 dicembre 2022.

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO, apportare le seguenti modifiche agli allegati 2 e 3 alla D.G.R. 501/2022:

a) Modifica allegato 2 alla DGR 501 /2022 “METODO DI CALCOLO DEL TASSO DI RICICLAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI URBANI”

Modifica al secondo paragrafo delle premesse, con eliminazione del punto 8 e della relativa nota 4, con nuovo testo come di seguito riportato:

- Le frazioni da considerare ai fini del calcolo sono le seguenti:
 1. carta e cartone (EER: 150101, 200101);
 2. plastica (EER: 150102, 200139);
 3. metallo (EER: 150104, 200140);
 4. vetro (EER: 150107, 200102);
 5. legno (EER: 150103, 200138);
 6. frazione organica (umido e verde compreso il compostaggio domestico e di comunità - EER 200108, 200201, 200302, compostaggio domestico² o forme di compostaggio di prossimità, quali il compostaggio di comunità e quello locale³);
 7. multimateriale (EER: 150106).

b) Modifica allegato 3 alla DGR 501 /2022- “MODALITA’ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DI DATI RELATIVI AL CENSIMENTO RU E PER L’ACCERTAMENTO DEI RISULTATI ANNUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RAGGIUNTI NEI COMUNI LIGURI”

Modifica al capitolo 5. Sottoscrizione del Sindaco dei dati caricati, con nuovo testo come di seguito riportato:

- Entro il 15 maggio di ogni anno, ARPAL comunica agli Enti la chiusura del processo di validazione di primo livello tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di caricamento sul sistema O.R.So. informando che è disponibile sul sistema l’attestazione, che deve essere firmata dal Sindaco o suo delegato, predisposta al termine del processo di verifica e validazione dei dati.

Successivamente a tale data, ed entro il 31 maggio di ogni anno, ciascun Ente provvede a inserire nel sistema, secondo la procedura informatizzata disponibile su O.R.So., l’apposita dichiarazione di cui sopra, sottoscritta dal Sindaco o suo delegato, ovvero a segnalare eventuali problematiche.

In caso il Comune non provveda a quanto sopra entro tale data i dati saranno comunque considerati condivisi dal Comune.

Dal 1 giugno di ogni anno sarà di conseguenza avviata la validazione di secondo livello da parte di ARPAL.

DECRETA

Per quanto meglio specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di apportare gli adeguamenti tecnici agli allegati alla D.G.R. 501/2022 come di seguito dettagliati:

a) Modifica allegato 2 alla DGR 501 /2022 “METODO DI CALCOLO DEL TASSO DI RICICLAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI URBANI”

Modifica al secondo paragrafo delle premesse, con eliminazione del punto 8 e della relativa nota 4, con nuovo testo come di seguito riportato:

- Le frazioni da considerare ai fini del calcolo sono le seguenti:
 1. carta e cartone (EER: 150101, 200101);
 2. plastica (EER: 150102, 200139);
 3. metallo (EER: 150104, 200140);
 4. vetro (EER: 150107, 200102);
 5. legno (EER: 150103, 200138);
 6. frazione organica (umido e verde compreso il compostaggio domestico e di comunità - EER 200108, 200201, 200302, compostaggio domestico² o forme di compostaggio di prossimità, quali il compostaggio di comunità e quello locale³);
 7. multimateriale (EER: 150106).

b) Modifica allegato 3 alla DGR 501 /2022- “MODALITA’ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DI DATI RELATIVI AL CENSIMENTO RU E PER L’ACCERTAMENTO DEI RISULTATI ANNUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RAGGIUNTI NEI COMUNI LIGURI”

Modifica al capitolo 5. Sottoscrizione del Sindaco dei dati caricati, con nuovo testo come di seguito riportato:

- Entro il 15 maggio di ogni anno, ARPAL comunica agli Enti la chiusura del processo di validazione di primo livello tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di caricamento sul sistema O.R.So. informando che è disponibile sul sistema l’attestazione, che deve essere firmata dal Sindaco o suo delegato, predisposta al termine del processo di verifica e validazione dei dati.

Successivamente a tale data, ed entro 31 maggio di ogni anno, ciascun Ente provvede a inserire nel sistema, secondo la procedura informatizzata disponibile su O.R.So., l’apposita dichiarazione di cui sopra, sottoscritta dal Sindaco o suo delegato, ovvero a segnalare eventuali problematiche.

In caso il Comune non provveda a quanto sopra entro tale data i dati saranno comunque considerati condivisi dal Comune.

Dal 1 giugno di ogni anno sarà di conseguenza avviata la validazione di secondo livello da parte di ARPAL.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto: 2023-AM-275

Area tematica: Territorio e Ambiente > Smaltimento Rifiuti ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Andrea BARONI		-	27-01-2023 14:42
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Andrea BARONI		-	27-01-2023 14:42
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Domenico OTERI		-	27-01-2023 12:40

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria